

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAROCCHIO, PORTATADINO, ARMELLIN, ASTORI, AZZOLINI, BIANCHI di LAVAGNA, BIANCHINI, BOSCO BRUNO, CARRUS, CASATI, CASINI CARLO, COLONI, FALCIER, FOSCHI, FRANCHI ROBERTO, GARAVAGLIA, NICOTRA, PASQUALIN, REBULLA, SARETTA, SILVESTRI, TEDESCHI

Presentata il 21 febbraio 1985

Norme per l'accreditamento diretto su conto corrente bancario della pensione dei dipendenti statali in quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministro del tesoro, in attuazione del disposto del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 (Modalità agevolative per la riscossione di titoli di spesa dello Stato) — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59 del 29 febbraio 1984 — con proprio decreto 7 agosto 1984 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 234 del 28 agosto 1984 — ha disposto che i dipendenti statali in servizio possono chiedere che il pagamento in loro favore degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi sia effettuato mediante accreditamento sul proprio conto corrente bancario.

Tale agevolazione, quindi, è limitata al solo personale statale in attività di servizio a norma dell'ultimo comma dell'articolo uno del cennato decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, il quale esclude dall'agevolazione proprio quel personale statale che più di tutti gli altri ne trarrebbe vantaggi, cioè in quiescenza.

Infatti, il pensionato statale in età certamente non più giovanile — si rammenta che per gli effetti dell'articolo 4 del testo unico per le pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il dipendente statale viene collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età — spesso solo e malandato in salute, per riscuotere il proprio rateo di pensione è costretto ad uscire di casa, raggiungere l'ufficio postale, affrontare i rigori delle brutte stagioni, sottoporsi a lunghe e stressanti file sfidando, inoltre, gli scip-

patori sempre in agguato, oppure delegare terze persone alla riscossione.

È anche vero che il cedolino di rateo può essere versato sull'eventuale conto corrente bancario del pensionato, ma anche in questo caso deve uscire di casa per recarsi personalmente all'istituto di credito o delegare terzi per l'operazione.

In tutte le ipotesi una cosa è certa, il personale statale in quiescenza che non ha altro reddito che la propria pensione è costretto a non allontanarsi dal proprio domicilio nel giorno della riscossione del rateo di pensione, il che determina una vera e propria forma di costrizione e una limitazione della libertà di movimento, infatti, bisogna tener presente che il dipendente statale in quiescenza, proprio per l'età avanzata, è costretto ad allontanarsi dal proprio domicilio non solo per

diporto, ma spesso anche per cure mediche.

Pertanto, onorevoli colleghi, anche in analogia con quanto previsto per i pensionati dell'INPS, ai quali è consentito l'accredito della pensione sul loro conto corrente bancario e anche per evitare sperequazioni tra dipendenti statali in attività di servizio e dipendenti statali in trattamento di quiescenza, si ritiene doveroso estendere ai pensionati statali l'agevolazione già operante per i loro colleghi in servizio, onde permetter loro di disporre della propria pensione senza uscire di casa per l'incasso e in qualsiasi località della Repubblica intendono soggiornare, facendo appello, quindi alla vostra sensibilità si chiede l'approvazione della presente proposta di legge, la quale, tra l'altro, non necessita di alcuna copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le forme di estinzione di titoli di spesa previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, si applicano anche al pagamento delle pensioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

ART. 2.

Ai fini di quanto disposto dal precedente articolo la firma depositata dal pensionato presso l'istituto di credito non può esser abbinata a quella di altra persona, anche se si tratta di congiunto.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditalmento in conto corrente bancario delle pensioni.